

IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime fiscale dei premi nel mondo dello sport

di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

Seminario di specializzazione

Disciplina del lavoro e del volontariato nello sport e nel terzo settore

Scopri di più

La riforma dello Sport ha abrogato, tra l'altro, una parte della lettera m), del comma 1, dell'[articolo 67, Tuir](#). La normativa abrogata stabiliva che erano da considerarsi **redditi diversi**, se non costituivano **redditi di capitale**, ovvero se **non erano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali** o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in **relazione alla qualità di lavoratore dipendente** “*le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ... nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto*”.

La modifica si è resa necessaria a seguito della nuova **bipartizione operata** tra coloro che **operano nel mondo dello sport**: non più, dunque, professionisti e dilettanti, ma **lavoratori sportivi e volontari**.

Per quanto concerne i lavoratori sportivi, ad essi **verranno applicate le normative tributarie relative alla determinazione del reddito prodotto** in relazione al contratto di lavoro sportivo sottoscritto. Si potranno, pertanto, avere **redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo, redditi per attività di collaborazione coordinata e continuativa e redditi per lavoro occasionale**.

Al contrario, i **volontari**, intesi come coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le loro capacità in modo personale spontaneo e gratuito, avranno diritto solo, a determinate condizioni, a un **rimborso delle spese sostenute**.

In questo nuovo panorama, molti commentatori si sono posti il problema del **trattamento tributario degli eventuali premi ai citati soggetti** (lavoratori sportivi o volontari).

A nostro parere, la **prima distinzione** da effettuare, che spesso viene invece tralasciata, è quella relativa alla **natura dei premi**.

Nell'ipotesi in cui il **premio** sia “**contrattualizzato**”, ovvero costituisca una **parte eventuale del compenso pattuito**, ad esempio, per il raggiungimento di **determinati obiettivi sportivi**, si ritiene che esso, essendo parte, seppure variabile, del corrispettivo contrattuale, debba **seguire le stesse norme utilizzate per l'imposizione dei corrispettivi** previsti nel contratto all'interno del quale è stato negoziato. È evidente che saranno esclusi, da questa ipotesi, i **volontari sportivi** che **non possono ricevere**, per espressa previsione normativa, un **compenso per la loro attività**.

Qualora, invece, il **premio**, pur se collegato ad uno specifico risultato raggiunto, sia del tutto **episodico, occasionale, estemporaneo**, legato al conseguimento di risultati ipotetici e non negoziati preventivamente, e quindi abbia, evidentemente, una **natura aleatoria e non corrispettiva**, esso non seguirà, fiscalmente, le sorti del **corrispettivo stabilito in contratto**.

Per questa ipotesi, è espressamente prevista una **normativa fiscale di favore** che prevede una **ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta**, con rivalsa facoltativa nella **misura del 20%** ([articolo 30, D.P.R. 600/1973](#)).

La norma appena citata stabilisce, però, che tale forma di tassazione si applica solo se i citati premi “*assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi*”. Tale rilevanza reddituale è **riscontrabile nel disposto dell'articolo 67, comma 1, lettera d), Tuir**, ove si statuisce che costituiscono **redditi diversi** “... i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte ...”.

Proprio la citata **natura aleatoria e non corrispettiva** di tali premi è astrattamente compatibile con la **gratuità della prestazione volontaristica**, in quanto non rappresenta una forma di remunerazione commisurata all'attività prestata.

Non costituisce un ostacolo a tale interpretazione, neppure l'apparente limitazione contenuta nel comma 6 *quater*, dell'[articolo 36, D.Lgs. 36/2021](#), che, occupandosi esplicitamente del **regime fiscale dei premi**, sembrerebbe limitare la possibilità di ottenerli ai soli “**tesserati nell'area del dilettantismo**”. È possibile, infatti, che il volontario sportivo eserciti la sua attività **senza essere tesserato**. In tale ipotesi, restano applicabili, come detto, le norme generali sopra citate e cioè l'[articolo 67, Tuir](#) e l'[articolo 30, D.P.R. 600/1973](#).

Se, poi, il premio viene **erogato non per obiettivi raggiunti** ma “a titolo di partecipazioni o raduni”, lo stesso [articolo 36, D.Lgs. 36/2021](#), stabilisce che **esso deve essere inquadrato come premio**, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 30, comma 2, D.P.R. 600/1973](#).

Infine, se il **premio** verrà **corrisposto** non in un importo monetario, ma in **natura** occorrerà applicare l'[articolo 9, Tuir](#), che stabilisce un **preciso regime relativamente ai redditi erogati in natura**. Tale norma, al suo comma 2, stabilisce che “*per valore normale “...si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi*”.

